

PSICHE

SCUOLA SUPERIORE DI COUNSELING

STATUTO

*con le modifiche apportate dall'Assemblea
il 10 giugno 2003 e il 28 novembre 2005*

Titolo I

Denominazione e simbolo - Sede - Durata - Organi

ART. 1 - Denominazione, simbolo e sede

1.1 E' costituita la Associazione denominata "PSICHE - SCUOLA SUPERIORE DI COUNSELING" con sede in Crispiano (Ta), via Salita Luccarelli n. 35.

1.2 L'Associazione ha per simbolo un cerchio entro il quale sono raffigurate tre montagne di diversa altezza e di colore giallo intenso sormontate da un cielo azzurro nel quale la parola "PSICHE" forma un arco circolare bianco. Il simbolo è raffigurato in Allegato allo statuto.

1.3 L'Associazione può istituire, ai sensi di legge, sedi secondarie, succursali e rappresentanza anche altrove.

1.4 Il domicilio dei soci, per quel che concerne i loro rapporti con l'Associazione, è quello risultante dal Libro dei soci.

ART. 2 - Durata

2.1 L'Associazione ha durata illimitata, salvo contraria deliberazione di scioglimento assunta dalla assemblea riunita in via straordinaria.

ART. 3 - Organi

3.1 Sono organi dell'Associazione:

- a) l'assemblea;
- b) il consiglio direttivo;
- c) il presidente;
- d) il segretario-tesoriere;
- e) il direttore della Scuola;
- f) il revisore dei conti.

Titolo II Scopi dell'Associazione

ART. 4 - La Scuola Superiore di Counseling

4.1 L'Associazione ha come finalità principale l'organizzazione e la gestione di una Scuola per la formazione di counselor mediante le tecniche elencate:

- a) la psicossintesi, come processo di crescita, di autoformazione, di realizzazione psico-spirituale e di ricerca di armonia della vita;
- b) la logoterapia specifica, come metodica per la realizzazione dell'individuo mediante il recupero del senso della vita, dei valori e degli ideali;
- c) il training autogeno, il rilassamento etero - imagoico e altre metodiche di rilassamento, come tecniche corporee di realizzazione personale e di crescita.

4.2 In rapporto funzionale diretto con la finalità di cui al comma 1, l'Associazione:

- a) diffonde la conoscenza della finalità e delle attività della Scuola mediante seminari, conferenze, convegni, congressi, pubblicazioni e riviste nonché mediante l'utilizzazione dei mass media ed Internet;
- b) favorisce scambi professionali con scuole, associazioni ed esperti nell'ambito della psicossintesi, della logoterapia specifica e delle tecniche autogene e di rilassamento;
- c) pubblica le ricerche svolte all'interno della Scuola.

ART. 5 - Altre finalità

5.1 L'Associazione si propone inoltre di:

- a) organizzare centri di counseling educativo, di coppia e familiare;
- b) avviare "corsi di formazione e aggiornamento professionale", rivolti in particolare, seppure non esclusivamente, al personale della Scuola, svolgendo azione di monitoraggio e valutazione dell'impatto delle azioni formative proposte;
- c) fornire servizi di counseling in ospedali, cliniche, scuole, case di cura per anziani, orfanotrofi e brefotrofi, aziende, case circondariali, centri di devianza minorile, previa stipula di convenzione con gli enti interessati;
- c-bis) fornire servizi di sostegno individualizzato alla psiche e all'apprendimento nonché al recupero scolastico rivolti a minori;
- c-ter) svolgere attività di ricerca e innovazione metodologica nel campo della formazione e dell'educazione;
- c-quater) svolgere attività di orientamento scolastico e professionale;
- d) incentivare e dare impulso ad iniziative e scambi culturali sia nazionali che internazionali con associazioni e scuole che operino nell'ambito del counseling, con particolare riguardo agli indirizzi Umanistico, Esistenziale e Transpersonale;
- d-bis) partecipare ad associazioni nazionali ed internazionali di counseling;
- e) organizzare e promuovere la qualificazione e l'aggiornamento professionale dei suoi soci;
- f) approfondire, oltre alle metodiche elencate all'articolo 4, altre tecniche tendenti all'armonizzazione del Sé;
- f-bis) fornire servizi di preparazione al conseguimento del diploma di maturità, rivolti esclusivamente ai soci che ne siano sprovvisti ed unicamente allo scopo di permettere agli stessi di ottenere i diplomi idoneativi di cui all'art. 23, comma 2;
- g) organizzare ogni altra attività collaterale o accessoria funzionale al raggiungimento della finalità principale.

5.2 Per il raggiungimento delle proprie finalità, con modalità definite dal consiglio direttivo, l'Associazione concede ai suoi soci la licenza dell'uso del marchio dell'Associazione.

5.3 Il consiglio direttivo, qualora lo ritenga utile al perseguimento delle finalità dell'Associazione, può inviare i nominativi e gli indirizzi dei propri soci a chi ne abbia fatto richiesta, previo ottenimento del consenso da parte degli interessati.

ART. 6 - Carattere dell'Associazione

6.1 L'Associazione è apolitica, non confessionale e non persegue alcun fine di lucro. In particolare, non esercita le attività commerciali di cui all'art. 4, comma 5 del DPR 26 ottobre 1972 n. 633 e all'art. 111, comma 4 del DPR 22 dicembre 1986 n. 917.

6.2 L'Associazione opera con il vincolo tassativo che gli eventuali avanzi di gestione sono reinvestiti esclusivamente in opere e attività volte a perseguire le proprie finalità.

ART. 7 - I "centri"

7.1 L'attività dell'Associazione può articolarsi ed essere esercitata tramite "centri", privi di autonomia gestionale e finanziaria ma logisticamente e culturalmente funzionali al raggiungimento delle sue finalità.

7.2 L'attivazione di un centro è decisa dal consiglio direttivo che nomina, qualora lo ritenga opportuno, un "coordinatore" del centro.

7.3 Il coordinatore organizza tutta l'attività del centro coordinandola con quella dell'Associazione, facendo riferimento al consiglio direttivo nonché, se del caso, al direttore della Scuola, a cui propone i nomi dei docenti.

7.4 Sia il coordinatore sia eventuali collaboratori del centro possono essere revocati a discrezione del consiglio direttivo senza obbligo di motivazione.

Titolo III Soci

ART. 8 - Requisiti e tipologia dei soci

8.1 Le attività dell'Associazione sono riservate ai soli soci.

8.2 L'Associazione può estendere la propria attività a favore di Enti pubblici e privati, ma solo in subordine all'attività principale e istituzionale riservata ai soci.

8.3 I soci si distinguono in:

- a) FONDATORI: coloro che hanno contribuito alla costituzione della Associazione;
- b) ORDINARI: coloro che possono partecipare ad ogni attività promossa dall'Associazione;
- c) AGGREGATI: coloro che non intendono partecipare alle iniziative ed attività della Scuola né dell'Istituto;
- d) SOSTENITORI: coloro che sostengono e favoriscono l'attività dell'Associazione contribuendo volontariamente con versamenti di quote maggiorate annuali;
- e) ONORARI: coloro che vengono nominati dall'assemblea o dal consiglio direttivo per la loro personalità, per la loro valenza culturale e professionale, per la frequenza dell'Associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore della stessa; la loro associazione, previa accettazione, si intende tacitamente rinnovata anche negli anni successivi, sino a quando non intervenga una diversa decisione del consiglio direttivo.

8.4 Ai soci ordinari e ai soci aggregati compete il versamento di una quota normale annuale.

8.5 Per le attività dell'Associazione rivolte ai bambini e ai minori di diciotto anni si associa uno dei genitori o chi ne fa le veci.

ART. 9 - Ammissione dei soci

9.1 L'ammissione dei soci ordinari, aggregati e sostenitori avviene su domanda degli interessati, rivolta al presidente dell'Associazione.

9.2 Il candidato nella domanda di ammissione dichiara di conoscere ed accettare le norme dello statuto dell'Associazione.

9.3 L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi soci è deliberata dal consiglio direttivo.

9.4 Il nuovo socio ordinario, aggregato o sostenitore, contestualmente con la quota annuale versa anche una quota di ammissione.

9.5 Le iscrizioni decorrono dal momento in cui la domanda è accolta.

ART. 10 - Doveri dei soci

10.1 Tutti i soci hanno come punto di riferimento la sede dell'Associazione.

10.2 L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie.

10.2-bis I soci informano il consiglio direttivo in merito alla volontà di iscriversi ad altre associazioni operanti nel campo della psiche. Il consiglio direttivo informa il socio circa la sussistenza di eventuali motivi di incompatibilità con l'appartenenza all'Associazione "Psiche", in relazione a quanto previsto dall'art. 12, comma 1, lettera b).

10.2-ter L'appartenenza all'Associazione impegna ogni socio a concordare con il consiglio direttivo l'eventuale erogazione di servizi di counseling all'esterno. Dopo averne valutata l'opportunità congiuntamente con il socio interessato, il consiglio direttivo esprime in merito un parere vincolante. I servizi summenzionati sono comunque erogati tramite l'Associazione.

ART. 11 - Diritti dei soci

11.1 La qualità di socio comporta la possibilità di partecipare ad ogni corso, attività e manifestazione promossi dall'Associazione, eccettuato quanto previsto dall'art. 8, comma 3, lettera c) per i soci aggregati, fatto salvo il pagamento delle relative quote ed il rispetto delle norme che ne regolano il funzionamento.

11.2 Tutti i soci hanno diritto di voto in assemblea.

11.3 Il socio uscente mantiene i propri diritti sino alla fine dell'anno sociale in corso.

ART. 12 - Perdita della qualifica di socio

12.1 La qualifica di socio si perde per i seguenti motivi:

a) per dimissioni, da presentare al consiglio direttivo con lettera entro il 31 ottobre di ogni anno; trascorso tale termine il socio è tenuto al pagamento della quota di associazione fissata per l'anno successivo;

b) per esclusione, per accertati motivi di indegnità o di incompatibilità con i requisiti richiesti e precisati nei precedenti articoli da 8 a 10, nonché per gravi violazioni dei regolamenti emanati dal consiglio direttivo;

- c) per morosità, contro l'associato che non abbia pagato la quota associativa entro l'ultimo giorno di febbraio dell'anno al quale la quota è riferita;
- d) in caso di decesso.

12.2 La perdita della qualifica di socio viene decretata dal consiglio direttivo, che provvede a mantenere aggiornato in permanenza il Libro dei soci.

Titolo IV Assemblea

ART. 13 - Compiti dell'assemblea

13.1 Tutti i soci, senza distinzione di categoria, hanno diritto di partecipare all'assemblea sia ordinaria che straordinaria.

13.2 All'assemblea ordinaria spettano i seguenti compiti:

- a) discutere e deliberare sui bilanci consuntivi e preventivi;
- b) discutere e deliberare sugli indirizzi e direttive generali dell'Associazione proposti dal consiglio direttivo;
- c) determinare il numero di membri del consiglio direttivo ed eleggere i membri del consiglio stesso nonché il presidente ed il revisore dei conti;
- d) deliberare sulle direttive d'ordine generale dell'Associazione e sull'attività da essa svolta e da svolgere nei settori di sua competenza;
- e) deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

13.2 Il bilancio, una volta approvato, regola e fa fede della situazione economica patrimoniale e finanziaria dell'Associazione verso i terzi e tra gli stessi soci.

13.3 All'assemblea straordinaria spetta deliberare sulle seguenti materie:

- a) lo scioglimento dell'Associazione e la designazione di uno o più liquidatori, dei quali determina i poteri;
- b) le proposte di modifica dello statuto;
- c) il trasferimento della sede dell'Associazione;
- d) ogni altro argomento di carattere straordinario sottoposto alla sua approvazione dal consiglio direttivo.

13.4 L'assemblea può procedere alla nomina di soci onorari.

ART. 14 - Convocazione dell'assemblea

14.1 L'assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del bilancio consuntivo e per presentare il bilancio preventivo dell'anno in corso, nonché per l'eventuale rinnovo del consiglio direttivo.

14.2 L'assemblea può essere convocata, tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

- a) per decisione del consiglio direttivo;
- b) su richiesta, indirizzata al presidente, di almeno un terzo dei soci.

14.3 Le assemblee ordinarie e straordinarie sono convocate con preavviso di almeno 30 giorni da inviarsi per iscritto a ciascun socio precisando l'ordine del giorno; quest'ultimo deve essere affisso all'Albo sociale negli stessi termini. Con lo stesso avviso può essere convocata contemporaneamente anche l'assemblea in seconda

convocazione, nel caso che la prima vada deserta. La seconda convocazione può essere fissata nello stesso giorno della prima.

ART. 15 - Costituzione dell'assemblea

15.1 L'assemblea è validamente costituita in prima convocazione, così come in convocazioni successive, con la presenza di almeno la metà più uno dei soci in via ordinaria e con la presenza di almeno i due terzi dei soci in via straordinaria.

15.2 Ai fini della verifica del numero legale di cui al comma 1 non sono computati i soci aggregati.

15.3 E' ammesso l'intervento per delega da conferirsi per iscritto esclusivamente ad altro socio; è vietato il cumulo delle deleghe in numero superiore a tre. Il socio delegato può essere membro del consiglio direttivo salvo che nelle assemblee per l'approvazione del bilancio e per le deliberazioni in merito a responsabilità dei consiglieri.

15.4 In deroga al comma 3 i soci facenti riferimento ad uno dei centri di cui all'articolo 7 possono delegare per iscritto il coordinatore del centro, senza limite di numero.

15.5 Spetta al presidente constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

ART. 16 - Presidenza dell'assemblea

16.1 L'assemblea è presieduta dal presidente della Associazione o, in caso di sua assenza, da persona designata dall'assemblea.

16.2 Il presidente chiama uno dei soci presenti a fungere da segretario dell'assemblea, al fine della redazione del verbale dell'assemblea sull'apposito libro dei verbali.

16.3 Ove lo ritenga necessario il presidente nomina altresì due scrutatori.

ART. 17 - Votazioni, maggioranze richieste e carattere vincolante delle deliberazioni

17.1 Sia nella prima che nelle successive convocazioni le deliberazioni sono assunte in assemblea ordinaria con la maggioranza minima della metà più uno dei voti espressi, in assemblea straordinaria con la maggioranza di almeno i due terzi dei voti espressi.

17.2 Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci fondatori, ordinari, sostenitori ed onorari.

17.3 In caso di parità di voti l'assemblea deve essere chiamata subito a votare un'altra volta.

17.4 Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità di amministratori i membri del consiglio direttivo non hanno voto.

17.5 L'assemblea vota normalmente per alzata di mano. La votazione si effettua a scrutinio segreto per il rinnovo del consiglio direttivo ovvero su decisione del presidente per argomenti di particolare importanza.

17.6 Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i soci, anche se assenti, dissidenti o astenuti dal voto.

Titolo V Consiglio direttivo

ART. 18 - Composizione e durata del consiglio direttivo

18.1 L'associazione è retta da un consiglio direttivo composto da tre a sette membri. Sono membri di diritto: il presidente, il direttore della Scuola, il segretario-tesoriere.

18.2 I consiglieri sono nominati la prima volta con l'Atto Costitutivo dell'Associazione, in seguito dall'assemblea.

18.3 Il consiglio direttivo dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali. Tale norma si applica anche al primo consiglio direttivo ed anche nel caso previsto dal comma 5.

18.4 Al termine del loro mandato i consiglieri possono essere riconfermati.

18.5 In caso di dimissioni, decesso, decadenza od altro impedimento di uno o più dei suoi membri, il consiglio direttivo può procedere per cooptazione alla integrazione del consiglio stesso, fino al limite statutario e comunque in numero inferiore alla metà.

ART. 19 - Riunioni del consiglio direttivo

19.1 Il consiglio direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, ogni volta che il presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta uno dei consiglieri.

19.2 Tutti i consiglieri devono avere notizia della riunione in tempo utile per potervi partecipare.

19.3 Le deliberazioni del consiglio direttivo sono valide quando alle riunioni siano presenti la metà più uno dei membri, uno dei quali è il presidente.

19.4 Il consiglio direttivo delibera a maggioranza semplice per alzata di mano. In caso di parità prevale il voto del presidente.

19.5 Le sedute e le deliberazioni del consiglio sono verbalizzate dal segretario-tesoriere. Quest'ultimo sottoscrive il verbale insieme al presidente.

19.6 Il consiglio direttivo ha facoltà di non rendere note ai soci le proprie deliberazioni.

ART. 20 - Compiti del consiglio direttivo

20.1 Sono compiti del consiglio direttivo:

a) deliberare in merito alle domande di ammissione all'Associazione, accertare la permanenza dei requisiti di iscrizione di ciascun socio procedendo eventualmente alla sua esclusione, nonché mantenere aggiornato il Libro dei soci;

b) nominare nel proprio seno il segretario-tesoriere;

c) procedere alla convocazione dell'assemblea, fissandone la data, ogniqualvolta sia previsto dalla statuto ovvero ogniqualvolta lo reputi necessario;

d) discutere ed approntare i programmi di attività dell'Associazione da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, e successivamente curarne la realizzazione assumendo tutte le iniziative e le decisioni che ritenga necessarie ed opportune;

e) stabilire l'importo delle quote di ammissione all'Associazione e delle quote annuali ordinarie, la penale per i ritardati versamenti, il costo della frequenza alla Scuola, alle attività dell'Istituto ed a altri corsi organizzati dall'Associazione;

f) stabilire il compenso annuale per le funzioni di presidente e di segretario-tesoriere nonché i compensi al direttore della Scuola, ai docenti, agli eventuali membri dei comitati scientifici della Scuola, ai coordinatori dei centri, agli altri collaboratori e al personale dell'Associazione;

f-bis) proporre all'Assemblea il compenso annuale per la funzione di revisore dei conti;

- g) redigere il preventivo d'esercizio e il bilancio consuntivo da sottoporre all'assemblea;
 - h) dare esecuzione ad ogni altra deliberazione dell'assemblea;
 - i) presiedere alle attività organizzative e curare l'amministrazione e il disbrigo degli affari ordinari;
 - l) indicare le attività future necessarie al funzionamento dell'Associazione;
 - m) deliberare l'ordinamento interno della Scuola;
 - n) nominare il direttore della Scuola di counseling;
 - o) nominare i docenti della Scuola, su proposta del suo direttore, e scegliere i professionisti, i collaboratori e qualunque altra figura o istituzione ritenga necessaria all'adempimento delle funzioni dell'Associazione;
 - p) compilare le norme di funzionamento della sede sociale, i regolamenti interni, le norme ed i corrispettivi per le manifestazioni e per l'uso di impianti;
 - q) organizzare ed approvare le attività di cui all'articolo 5;
 - r) stipulare accordi con altre associazioni, società, scuole e università italiane ed estere purché rientrino nelle finalità dell'Associazione;
 - s) decidere l'apertura e la chiusura dei centri di cui all'articolo 7;
 - t) nominare e revocare i coordinatori dei centri e i loro collaboratori;
 - u) deliberare contratti per l'acquisto di beni mobili ed immobili, destinati esclusivamente al raggiungimento dell'oggetto sociale;
 - v) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l'ordinaria amministrazione;
 - z) assumere e licenziare personale;
 - aa) nominare i soci onorari dell'Associazione e il Presidente Onorario, qualora lo ritenga opportuno e possibile;
 - ab) definire le modalità relative all'uso del marchio dell'Associazione da parte dei soci;
 - ac) costituirsi in giudizio, fatta salva la clausola arbitrale prevista dall'articolo 35; transigere;
 - ad) procedere alle pratiche inerenti all'eventuale scioglimento dell'Associazione che non siano di competenza dei liquidatori.
- 20.2 Il consigliere che per tre volte consecutive non partecipi alle riunioni senza giustificato motivo decade dalla carica; in tal caso viene sostituito dal primo dei non eletti nell'ultima votazione per le nomine svoltesi in assemblea. Lo stesso procedimento viene adottato anche in occasione di una eventuale uscita dal consiglio direttivo per altri motivi.

Titolo VI Presidente

ART. 21 - Elezione del presidente

21.1 Il presidente è eletto nella stessa assemblea ordinaria che elegge il consiglio direttivo, nel seno di quest'ultimo, eccetto il presidente indicato nell'Atto Costitutivo.

21.2 Il presidente dura in carica tre anni e comunque fino all'assemblea ordinaria che procede al rinnovo delle cariche sociali.

21.3 In caso di dimissioni, impedimento grave, giudicato tale dal consiglio direttivo, o decesso il consiglio stesso provvede ad eleggere un presidente sino alla successiva assemblea ordinaria.

ART. 22 - Compiti del presidente

22.1 Il presidente svolge i seguenti compiti:

- a) ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio nonché i poteri di ordinaria amministrazione senza limiti ed eccezioni;
- b) presiede l'assemblea, ne constata la validità e garantisce il buon funzionamento;
- c) regola, intrattiene e perfeziona i rapporti anche contrattuali secondo le deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) mantiene i contatti con gli uffici pubblici e privati, gli enti e le organizzazioni che interessano l'attività dell'Associazione.
- e) firma la corrispondenza corrente.

22.2 Il presidente risponde in proprio delle eventuali spese straordinarie sostenute ma non preventivate in bilancio, a meno che esse vengano successivamente ratificate dal consiglio direttivo, nonché dell'estinzione di debiti residui nel caso di scioglimento dell'Associazione.

22.3 Il presidente risponde personalmente per le eventuali obbligazioni sociali arbitrariamente assunte da lui stesso.

Titolo VII

La Scuola per la formazione di counselor

ART. 23 - La Scuola

23.1 La principale attività dell'Associazione è l'organizzazione e la gestione della Scuola Superiore di Counseling.

23.2 La Scuola rilascia diplomi con valore idoneativo attestanti la preparazione dei soggetti per l'attività di counselor, rinviando alla normativa dello Stato per la loro applicabilità concreta.

23.3 Il funzionamento della Scuola è regolato da un ordinamento interno deliberato dal consiglio direttivo su proposta del direttore della Scuola.

23.4 La formazione dei counselor avviene nella Scuola individualmente, in gruppo, in comunità residenziali ovvero nei centri di cui all'articolo 7, mediante lezioni, seminari, conferenze ed ogni altro tipo di attività idonea al suo raggiungimento.

23.5 I docenti della Scuola si distinguono in:

- a) didatti, per l'insegnamento della pratica e delle tecniche relative al counseling Umanistico - Esistenziale - Transpersonale;
- b) docenti ordinari, a cui di norma sono affidati i corsi annuali;
- c) esperti esterni, a cui sono affidati particolari corsi annuali;
- d) liberi docenti, a cui è affidata la cura di corsi brevi o seminari.

I didatti e i docenti ordinari sono scelti fra i soci dell'Associazione.

ART. 24 - Il direttore della Scuola

24.1 Il direttore della Scuola Superiore di Counseling è il responsabile della pianificazione didattica e del buon funzionamento della Scuola, in relazione al raggiungimento delle finalità precisate dagli articoli 4 e 23.

24.2 Il direttore della Scuola:

- a) formula il piano di studi della Scuola;
- b) propone al consiglio direttivo i docenti dei corsi;
- c) coordina le attività didattiche e seminariali;

- d) cura la presentazione delle finalità della Scuola, prepara ed aggiorna il materiale illustrativo dei corsi, ivi compresa la bibliografia;
 - e) nomina i membri del comitato scientifico della Scuola, qualora lo ritenga opportuno, sentito il consiglio direttivo;
 - g) mantiene i contatti con le associazioni di counseling, nelle forme ritenute più opportune.
- 24.3 Il direttore è nominato dal consiglio direttivo dell'Associazione tra i suoi soci, anche nel proprio seno.

ART. 25 - Il comitato scientifico della Scuola

- 25.1 Per un migliore espletamento della propria funzione il direttore della Scuola può procedere alla costituzione di un comitato scientifico composto da persone professionalmente esperte e dotate di addestramento, sicurezza ed integrità morale.
- 25.2 Il numero di membri del comitato scientifico non è predeterminato e viene stabilito dal direttore della Scuola di concerto con il consiglio direttivo.
- 25.3 Il direttore della Scuola può revocare in ogni momento i membri del comitato scientifico.
- 25.4 Ai membri del comitato scientifico può essere corrisposto un compenso secondo quanto stabilito dal consiglio direttivo.

Titolo VIII Finanze e patrimonio

ART. 26 - Entrate dell'Associazione

- 26.1 Le entrate dell'Associazione sono costituite da:
- a) le quote di ammissione;
 - b) le quote annue ordinarie;
 - c) le quote maggiorate versate dai soci sostenitori;
 - d) le quote di frequenza alla Scuola ed agli altri corsi o seminari organizzati dall'Associazione per i propri iscritti;
 - e) l'organizzazione di centri e l'erogazione di servizi nei termini dell'articolo 5;
 - f) l'attività finanziaria derivante dall'organizzazione di manifestazioni;
 - g) eventuali elargizioni, contributi ed erogazioni da parte di pubbliche amministrazioni, enti locali, istituti di credito o enti in genere;
 - h) lasciti testamentari e donazioni di terzi od associati;
 - i) tutte le altre entrate che provengono dalle attività dell'Associazione.
- 26.2 Le quote ordinarie sono versate in unica soluzione e sono dovute per tutto l'anno sociale in corso qualunque sia il momento della avvenuta iscrizione da parte dei nuovi soci. Il socio dimissionario o che comunque cessa di far parte dell'Associazione non ha diritto ad alcun rimborso della quota versata relativamente alla restante parte di anno sociale in corso.
- 26.2-bis Le entrate dell'Associazione sono gestite in modo indiviso indipendentemente dalla loro provenienza, allo scopo di perseguire con la massima efficienza le diverse finalità sociali.
- 26.3 Il presidente, il segretario-tesoriere, il direttore e i membri del comitato scientifico della Scuola e dell'Istituto nonché i coordinatori dei centri hanno diritto al rimborso

delle spese sostenute per l'esercizio delle loro funzioni a favore dell'Associazione, solo nel caso ciò sia deliberato dal consiglio direttivo.

26.3-bis In deroga a quanto previsto dal comma 2bis, qualora le entrate liberali elencate al comma 1, lettere g) ed h) siano vincolate dalla volontà espressa dai soggetti donatori, il loro utilizzo, pur concorrendo al bilancio sociale, viene scorporato dalla gestione comune dei fondi dell'Associazione.

ART. 27 - Patrimonio

27.1 Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

a) gli eventuali avanzi dei bilanci accantonati a fondo riserva;
b) gli eventuali beni mobili ed immobili pervenuti od appartenenti all'Associazione stessa.

27.2 I fondi dell'Associazione sono depositati presso l'istituto di credito stabilito dal consiglio direttivo. Il presidente e il segretario-tesoriere depositano le loro firme presso l'istituto di credito scelto per potere effettuare le operazioni necessarie.

27.3 E' vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

ART. 28 - Segretario-tesoriere

28.1 Al segretario-tesoriere è affidata l'amministrazione e la tenuta della contabilità dell'Associazione secondo le direttive del presidente e del revisore dei conti.

28.2 In particolare il segretario-tesoriere cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese, la tenuta dei libri cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli.

ART. 29 - Revisore dei conti

29.1 Il revisore dei conti nominato dall'assemblea dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto fra persone estranee all'Associazione.

29.2 Al revisore dei conti spetta, nelle forme e nei limiti d'uso, il controllo sulla gestione amministrativa dell'associazione.

29.3 Il revisore deve redigere una relazione da sottoporre all'assemblea relativamente ai bilanci consuntivi e preventivi predisposti dal consiglio direttivo.

Titolo IX

Norme finali e generali

ART. 30 - Presidente Onorario

30.1 Il consiglio direttivo può nominare Presidente Onorario dell'Associazione una figura di eccezionale rilievo umano, professionale e culturale, scegliendolo tra i soci onorari.

30.2 La carica di Presidente Onorario è a vita.

ART. 31 - Anno sociale

31.1 L'anno sociale coincide con quello solare.

ART. 32 - Liquidazione

32.1 In caso di scioglimento dell'Associazione tutti i fondi derivanti dalle attività che eventualmente rimanessero dopo aver provveduto all'estinzione dei debiti e alla liquidazione del patrimonio sono versati ad una Fondazione riconosciuta dalla legge e scelta dai liquidatori designati dall'assemblea.

ART. 33 Regolamento interno

33.1 Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto possono essere disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del consiglio direttivo.

ART. 34 - Responsabilità

34.1 L'Associazione non assume alcuna responsabilità per eventuali danni comunque derivanti ai suoi soci e ad eventuali loro ospiti, verso i quali risponde il socio ospitante, dovuti alla frequentazione dei locali della sede o comunque in conseguenza di qualsiasi attività da essi svolta tanto all'interno delle sue strutture quanto all'esterno.

34.2 Il socio resta in ogni caso responsabile per eventuali danni arrecati a terzi durante l'attività che forma oggetto dell'Associazione, obbligandosi a tenere in ogni caso sollevata ed indenne l'Associazione stessa da ogni eventuale pretesa degli stessi terzi.

ART. 35 - Clausola arbitrale

35.1 I soci si impegnano a non ricorrere all'Autorità Giudiziaria Ordinaria per le loro questioni con l'Associazione.

35.2 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra i soci ovvero tra gli stessi e l'Associazione, nascenti dal presente statuto o inerenti alla sua validità, interpretazione od esecuzione, fatta eccezione per le controversie aventi per oggetto l'utilizzazione del simbolo dell'Associazione, sono deferite ad un collegio arbitrale irrituale composto da arbitri nominati da ciascuna delle parti in controversia.

35.3 La parte che vorrà promuovere l'arbitrato comunicherà all'altra, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, il nome del proprio arbitro. L'altra parte, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione, comunicherà a sua volta, con lettera raccomandata come sopra, il nome dell'arbitro da lei scelto.

35.4 Gli arbitri si riuniranno nella sede dell'Associazione ovvero del centro di competenza e redigeranno il testo di un accordo che si sostituirà alla volontà delle parti e sarà per esse vincolante. Tale accordo deve essere redatto entro novanta giorni.

35.5 Il collegio arbitrale emetterà le proprie determinazioni senza formalità di procedura ma nel rispetto del principio del contraddittorio.

ART. 36 - Rinvio

36.1 per tutto quanto non è previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico italiano.